

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITA', DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

DELIBERAZIONE N. 2

Oggetto: criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761.

Seduta del 11 APR. 2017

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

- **VISTO** il D.I. 20 giugno 2014, n. 82761, contenente il Regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo che ha adeguato il preesistente Fondo di solidarietà istituito con D.I. n. 157/2000;
- **VISTO** l'art. 2 del D.I. n. 82761/2014, riguardante le finalità del Fondo;
- **VISTO** l'art. 4 del D. I. n. 82761/2014, relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo, in particolare il comma 1, lett. e), che attribuisce al Comitato il potere di *"deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10"*;
- **VISTO** il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- **VISTO** l'art. 30, comma 1 del D.Lgs n. 148/2015, a norma del quale i Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
- **VISTO** l'art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014, ai sensi del quale, nel caso di ricorso alle prestazioni ordinarie per sospensione attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro, l'intervento è determinato, per ciascun


trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dall'azienda sino al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1, 2 e 3 già deliberate;

- **TENUTO CONTO** dell'art. 4, comma 1, lett. m) del D.I. n. 82761/2014 secondo cui il Comitato deve: "non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse già acquisite";
- **CONSIDERATA**, altresì, la necessità di contenere fenomeni di "tiraggio" al fine di garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo;


DELIBERA

che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. n. 82761/2014, presentate a decorrere dal 1 gennaio 2017 non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi, fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



PER COPIA CONSEGNARE ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO DEL COMITATO

